



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "FILIPPO DE PISIS"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

Via Vittorio Veneto, 54 – 20861 Brugherio (MB)

Tel. 039 2873352/54 - C.F. 94581310151

Cod. Mecc. MBIC8AM00E – Cod Univ. Fatt. UFJXS6

Email: mbic8am00e@istruzione.it PEC: mbic8am00e@pec.istruzione.it

Sito web: www.icdepis.it

Al Personale DOCENTE e ATA

Al DSGA

All'Albo online — Atti - Sito web

OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente con contratto a tempo determinato.

Si riporta di seguito la disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale supplente a tempo determinato:

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (cfr. dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021).

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge (cfr. dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021).

Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

1. decesso;
2. malattia e infortunio;
3. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
4. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

L'art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012 ha uniformato la disciplina della fruizione delle ferie per tutti i docenti, di ruolo e con contratto a tempo determinato (supplenti brevi o fino al 30/6-31/08), disponendo per tutto il personale docente la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Per tutti i docenti, compresi quelli assunti a tempo indeterminato, è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- vacanze natalizie e pasquali;
- l'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento [es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno];
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/08) o per chi è assunto a tempo indeterminato.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative per i docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno:

a. Periodi di fruizione:

I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
- ponti e festività;
- periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività programmate).

b. Ferie durante l'attività didattica:

- è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
 - le ferie devono essere state maturate
 - la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per **l'amministrazione**.

c. Docenti con contratto al 30 giugno:

- devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.
- non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, quando i periodi di sospensione delle lezioni siano sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

d. Supplenti brevi e saltuari:

- le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Comunicazione importante: sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

1. si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie;
2. si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Gabriella De Felice

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa